

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Procedure Concorsuali

Il giudice dr. [REDACTED]

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art.14ter e scgg. legge n.3/2012 e succ. mod. ed integr. n.41/[REDACTED] R.G.;

vista la domanda presentata da [REDACTED] e la documentazione allegata;

vista la relazione della dr.a [REDACTED] nominato quale organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art.14ter legge n.3/2012 e succ. mod. ed int.;

ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.15 comma 8 legge cit.;

visto l'art.14quinquies legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di [REDACTED]

[REDACTED] e residente in [REDACTED]

[REDACTED] per la durata minima di quattro anni e per

l'effetto:

a) nomina liquidatore la dr.a [REDACTED] con studio in [REDACTED]

b) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il

liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano BresciaOggi entro trenta giorni da oggi;


d) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

e) dispone che il liquidatore, verificata l'esistenza di stipendi, salari, pensioni e di ciò che il debitore guadagna con la sua attività, relazioni al giudice per i provvedimenti di cui all'art.14ter legge cit. comma 6 lett.b);

f) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente all'OCC ed al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC ed al liquidatore nominato.

Brescia, 

 Il giudice
